

CIRCOLARE DELL'ORDINE DI ANCONA DEL 19/11/2003 N. 8

OGGETTO: Collaudo tecnico amministrativo e Certificato di regolare esecuzione.

Il Consiglio di quest'Ordine, nella seduta del 4 novembre 2003, ha deliberato di aggiornare le tariffe di cui all'oggetto che entreranno in vigore dalla data della presente.

Per quanto attiene alle prestazioni di cui all'oggetto, la presente disposizione annulla e sostituisce la circolare n. 8 del 25/05/2000.

A) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

L'onorario spettante per il Collaudo Amministrativo sarà da valutare in base alle aliquote della tab. C della legge 143 mettendo poi in conto le maggiorazioni introdotte dal D.M. 18/09/1967, n. 17321 e dall'art. 210 del D.P.R. 554/99 come di seguito specificato.

Importo delle opere a consuntivo lordo

L'importo a cui si deve far riferimento per il calcolo delle competenze è il consuntivo lordo dell'opera.

Sono in esso compresi, pertanto, gli importi liquidati **a titolo di revisione prezzi** se rientranti nell'operazione di collaudo.

Inoltre, l'importo comprenderà l'ammontare delle **eventuali riserve discusse** indipendentemente dalla loro soluzione.

Qualora il collaudo di un'opera riguardi varie categorie di lavoro, distinte per contratti e contabilità, gli onorari verranno determinati separatamente in base ai singoli importi dei vari contratti (i certificati di collaudo devono essere distinti e separati, uno per ogni contratto).

Percentuale di tariffa sull'importo delle opere.

Di norma viene desunta dalla prima finca della Tabella C della legge 143/49

Le percentuali della seconda finca vengono applicate allorché il dispositivo di collaudo determini le quote di spesa di ciascun condomino.

Calcolo dell'onorario base:

$O = I \times \% \text{ (tab C)}$

Maggiorazione 20% per incarico dall'inizio dell'appalto (comma 5 art. 210 del D.P.R. 554/99)

Può essere esposta tale maggiorazione solo se l'incarico è documentato.

Maggiorazione per opere di manutenzione

La maggiorazione massima esponente è del 50%.

Revisione calcoli di stabilità (Art. 19 f)

La revisione dei calcoli di stabilità di cui all'Art. 19 f consiste nella verifica delle operazioni di definizione strutturale dell'opera eseguite dal progettista.

Può essere oggetto di incarico a se stante od essere complementare all'incarico di collaudo.

Maggiorazione del 20% per redazione della relazione generale sui rapporti tra Stato ed Ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art. 7 D.M. 18/09/67 n. 17321)

L'onorario spettante per il Collaudo amministrativo va valutato sulla base delle aliquote riportate nella Tabella "C" della Legge 143/49 applicate all'importo consuntivo finale lordo, con la maggiorazione del 20% calcolata sull'onorario base per la redazione della relazione generale sui rapporti tra Stato ed Ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art. 7 D.M. 18/09/1967 n. 17321) qualora essa sia stata fatta.

Revisione tecnico contabile (art. 6 D.M. 18/09/1967 n. 17321)

In assenza di aggiornamento dei valori previsti dal citato articolo

la revisione tecnico contabile può essere compensata con i seguenti criteri:

€ 25,00 per ogni pagina dei libretti delle misure

€ 40,00 per ogni pagina dei registri di contabilità e sommari

Rimborso spese e compensi accessori

Il comma 6 dell'art. 210 del D.P.R. 554/99 prevede che il rimborso delle spese accessorie previsto dalla Tariffa professionale sia determinato nella seguente misura forfetaria applicata sull'onorario base:

30% per incarico conferito al termine dei lavori

60% per incarico conferito all'inizio dei lavori o in corso d'opera

oppure il professionista ha facoltà di esporre le spese con nota analitica.

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'onorario spettante per il Certificato di regolare esecuzione sarà da valutare in base alle aliquote della tab. C della legge 143 con riduzione del 30% mettendo poi in conto le maggiorazioni introdotte dal D.M. 18/09/1967, n. 17321 come di sopra specificato.

La prestazione relativa alla redazione del certificato di regolare esecuzione è cumulabile con l'assistenza al collaudo (voce i della tabella B di tariffa).